

**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**Segreteria generale**

Atto di impegno e liquidazione - a favore di Equitalia Giustizia S.p.A. - del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1<sup>quater</sup>, DPR 115/02 relativo alla controversia RGL 64/2019.

(Euro 388,50 - cap. U01111.0090)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Vista la sentenza n. 18/2020 depositata il 30 luglio 2020, con la quale la Corte di Appello di Trento – sezione lavoro - ha respinto l'appello principale promosso dalla Regione e l'appello incidentale promosso da una dipendente, contro le decisioni assunte con sentenza n. 38/2019 di data 19 febbraio 2019 del Tribunale di Trento – sezione lavoro;

Dato atto che il Giudice di secondo grado con la citata sentenza ha altresì dichiarato che sussistono i presupposti per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 1<sup>quater</sup>, DPR 115/02;

Preso atto delle disposizioni contenute nella sentenza della Corte di Appello di Trento n. 18 del 30 luglio 2020, a norma del citato art. 13, comma 1<sup>quater</sup>, DPR 115/02, la Regione è obbligata al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

Vista la comunicazione di data 8 agosto 2023 prot. RATAA 0022292-A, dello studio legale Zoli, che aveva prestato difesa alla Regione nella vertenza suindicata, con la quale viene trasmesso per il pagamento il modello F23, intestato alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed emesso da Equitalia giustizia S.p.A. per conto del Ministero di Giustizia;

Considerato che l'importo del contributo unificato, dovuto a seguito della predetta sentenza n. 18/2020, è pari ad euro 388,50 e deve essere versato entro il termine di un mese dalla data di notifica della comunicazione di Equitalia Giustizia S.p.A.;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 26 maggio 2021, concernente "Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli uffici", ed in particolare il punto 1. lett. p);

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, concernente "Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e

successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

Vista la legge regionale 19 dicembre 2022, n. 9, che approva il bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 223 di data 21 dicembre 2022 con la quale viene approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 224 di data 21 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio 2024 ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 28 della LR 3/2009 e s.m.;

Tutto ciò premesso e considerato

decreta

- di prendere atto della sentenza n. 18 del 30 luglio 2020, con cui la Corte di Appello di Trento ha respinto l'appello principale promosso dalla Regione avverso le decisioni assunte con sentenza n. 38/2019 di data 19 febbraio 2019 del Tribunale di Trento – sezione lavoro - in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale della Corte d'Appello di Trento n. 64/2019;
- di prendere altresì atto che con il medesimo provvedimento, n. 18 del 30 luglio 2020, il giudice ha dichiarato sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02;
- di approvare, impegnare e liquidare a favore di Equitalia Giustizia S.p.A. la somma corrispondente a euro 388,50 quale versamento di contributo unificato dovuto per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario in corso:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità 2023
U01111.0090	01	11	1	03	U.1.03.02.11.006	€ 388,50

- di procedere ad effettuare il pagamento del contributo unificato mediante modello di pagamento F23;

- di richiedere l'emissione del relativo mandato di pagamento, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs.118/2011 e s.m. nel termine indicato in premessa;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e s.m..

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse giuridicamente rilevante entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

MM/MP

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
Michael Mayr  
*Firmato digitalmente*

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).*